

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3440

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAIRA, ALESSI, BIONDI, BONOMO, FRASSON, LATTANZIO, MADAUO, MENSORIO, NAPOLI, OCCHIPINTI, PERRONE, POLIZIO, RANDAZZO, RICCIUTI, SARTORIS, STORNELLO, TISCAR

Nuove norme in materia di benefici fiscali relativi
a procedimenti di sanatoria edilizia

Presentata il 2 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente farraginoso legislazione in campo fiscale comporta che il cittadino-contribuente, pur essendo titolare di posizioni soggettive perfette e, avendo diritto a beneficiare di agevolazioni fiscali, non possa fare valere detti diritti nei confronti dell'Amministrazione delle finanze a causa di inutili e ripetitivi obblighi di natura meramente formale la cui inosservanza, per assurdo, prevede la abrogazione di un diritto e la decadenza dei benefici fiscali (invece spettanti) anziché una semplice e più logica sanzione rapportata all'inadempimento posto in essere dal contribuente.

La presente proposta di legge mira, appunto, ad eliminare dalle disposizioni dell'articolo 46 della legge 28 febbraio

1985, n. 47, uno di tali inutili e ripetitivi obblighi formali.

In tale articolo è previsto che gli acquirenti di immobili oggetto di sanatoria edilizia possono, avendone i requisiti soggettivi ed oggettivi, godere dei benefici fiscali in materia di imposta sul registro e di imposte ipotecarie e catastali.

La norma prevede che al momento della registrazione dell'atto pubblico di trasferimento dell'immobile l'acquirente, al fine di poter godere dei benefici fiscali, debba presentare copia conforme del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di esso, una dichiarazione rilasciata dal comune competente che attesti che la domanda di sanatoria non ha ancora ottenuto definizione. In tale ul-

tima evenienza l'ufficio del registro concede i benefici fiscali in via provvisoria.

Allorquando l'interessato avrà ottenuto il provvedimento definitivo di concessione edilizia in sanatoria anche tali benefici saranno concessi in via definitiva. Nella norma in argomento, però, viene disposto, in modo chiaramente inutile e vessatorio, che l'acquirente che abbia avuto concessi i benefici fiscali in via provvisoria debba presentare alla scadenza di ogni anno, dal giorno della presentazione della domanda di concessione in sanatoria, una dichiarazione del comune che attesti che la domanda di sanatoria non ha ancora ottenuto definizione e ciò (e qui che si rivela la assoluta « ingiustizia » della disposizione di che trattasi) a pena di decadenza dei benefici fiscali concessi in precedenza.

Detta disposizione, in totale contrasto con i principi di trasparenza amministrativa e di chiarezza di rapporti tra cittadini e fisco, non è stata mai pubblicizzata a dovere né, mai, gli uffici del registro competenti si sono preoccupati di informare i cittadini dell'obbligo di tale adempimento e delle gravissime conseguenze in caso di inadempienza e ciò, tra l'altro, in aperta violazione della legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza della attività della pubblica amministrazione. Va inoltre sottolineata la circostanza che tale norma di natura prettamente fiscale è stata, in modo certamente poco avveduto, inserita nell'ambito di una legge di materia urbanistica. Anche il Ministero delle finanze non ha mai dato risalto alla norma tant'è che solo recentemente, e cioè a ben otto anni dalla promulgazione della legge, ha richiesto ai propri uffici periferici di dare seguito a controlli ed accertamenti al fine di penalizzare, o meglio perseguire, i contribuenti che non abbiano provveduto a presentare ogni anno la dichiarazione del comune attestante il mancato esame da parte dello stesso della richiesta di concessione in sanatoria.

Le conseguenze di tali controlli sono, ovviamente, catastrofiche per i cittadini poiché la stragrande maggioranza dei contribuenti interessati ha omesso di presen-

tare la dichiarazione « sostitutiva » al comune e, pertanto, si è vista, o si vedrà a breve, notificare avvisi di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni contenenti la declaratoria di decadenza dei benefici fiscali per violazione del primo comma, ultimo periodo, dell'articolo 46 della legge n. 47 del 1985 con contestuale richiesta di pagamento dell'imposta conseguente nonché delle sanzioni e degli interessi per svariati milioni.

Tale situazione presenta delle incongruenze e palesi ingiustizie poiché il cittadino perderebbe dei benefici fiscali che per legge gli spetterebbero (almeno nella stragrande maggioranza dei casi) a causa, da un lato, della inefficienza dei comuni che in genere non hanno rilasciato tempestivamente le concessioni in sanatoria, e dall'altro, dalla mancata adeguata « pubblicizzazione » della normativa in argomento e tutto ciò solo perché ha omesso di dare seguito ad un adempimento formale del tutto inutile.

Peraltro la situazione è aggravata a causa degli interessi che la Amministrazione finanziaria deve applicare sulla imposta dovuta.

Tali interessi vanno calcolati a decorrere dalla data di registrazione dell'atto pubblico e, pertanto, il lungo silenzio del fisco ha come effetto una ulteriore penalizzazione dei contribuenti.

Si ritiene da più parti, quindi, assolutamente necessario pervenire alla abrogazione del primo comma, ultimo periodo, dell'articolo 46 della legge n. 47 del 1985, e ciò anche al fine di contribuire a riportare a criteri di giustizia ed equità fiscale il rapporto tra il cittadino e l'Amministrazione finanziaria.

È d'uopo, peraltro, sottolineare che da tempo, a fronte delle profonde innovazioni introdotte nell'ordinamento tributario, nonché negli obblighi delle verifiche e degli accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria volti a mettere a punto strumenti solleciti per la prevenzione e la lotta all'evasione, è stato sollevato il problema dell'eccessivo numero di adempimenti formali (cartacei) posti a carico dei

contribuenti chiamati a sopportarne i costi senza una ragionevole esigenza rispetto alla richiesta impositiva.

L'esame della problematica ha portato il Parlamento a delegare il Governo per la emissione di provvedimenti per la semplificazione degli adempimenti formali in materia tributaria e per la revisione della disciplina delle sanzioni per le violazioni formali.

Ed è in tale direzione che deve essere considerata la presente proposta di legge, con la quale si vuole sancire il principio per il quale la soppressione degli spesso inutili adempimenti formali è finalizzato a rendere più chiaro e fiducioso il rapporto fra cittadino e fisco.

L'insofferenza inoltre sempre più marcata verso gli adempimenti fiscali è notevolmente cresciuta nei cittadini che sono disponibili ad adempiere agli obblighi fiscali accettandone la doverosità ma non a sopportare anacronistiche modalità di adempimento legate a molteplici esigenze di riscontri cartacei.

La esigenza, poi, della Amministrazione finanziaria di precludere, nella materia, la possibilità di eventuali evasioni fiscali viene, con la presente proposta di legge, tutelata con l'obbligo per le Amministrazioni comunali competenti all'esame delle pratiche di sanatoria edilizia ed al rilascio, ricorrendone le condizioni di legge, delle concessioni in sanatoria, di dare comunicazione, entro sessanta giorni dalla definizione, in positivo o in negativo, della richiesta di sanatoria edilizia alle sedi periferiche della Amministrazione finanziaria della avvenuta definizione della richiesta stessa.

La proposta di legge prevede altresì, per evidenti ragioni di equità, giustizia e parità di trattamento, che la Amministrazione finanziaria restituisca ai contribuenti le somme dagli stessi versati in applicazione dell'abrogato terzo comma dell'articolo 46 in esame e che vengano annullati tutti i procedimenti di contenzioso tributario inerenti la applicazione di detto terzo comma.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dai seguenti: « Le Amministrazioni comunali competenti all'esame e al rilascio, ricorrendone le condizioni di legge, delle istanze di sanatoria edilizia hanno l'obbligo di trasmettere, entro 60 giorni dalla definizione delle stesse, agli uffici del registro competenti, comunicazione attestante la definizione delle istanze ed il loro esito. Dal momento del pervenimento della predetta comunicazione agli uffici del registro competenti decorrono i termini per usufruire dei benefici fiscali di cui al presente articolo ».

ART. 2.

1. Le Amministrazioni comunali di cui al primo comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono tenute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dare comunicazione ai competenti uffici del registro di tutte le pratiche di sanatoria edilizia definite sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato.

2. L'Amministrazione finanziaria procede, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore presente legge, ed in deroga a quanto disposto dal sesto dal comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, al rimborso a favore dei contri-

buenti delle somme dagli stessi già versate ai sensi del terzo comma dell'articolo 46 della citata legge n. 47 del 1985 e dei relativi interessi già maturati.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si estingue ogni contenzioso tributario in corso, sorto in base all'applicazione del terzo comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.